

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **405/1988** (ECLI:IT:COST:1988:405)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **24/02/1988**; Decisione del **24/03/1988**

Deposito del **07/04/1988**; Pubblicazione in G. U. **13/04/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13694**

Atti decisi:

N. 405

SENTENZA 24 MARZO-7 APRILE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 265 del r.d. 25 luglio 1940, n. 1077 ("Regolamento sui Servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie"), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1973, n. 341 ("Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto") promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1980 dal TAR per la Sicilia sul ricorso proposto da D'Ambrogio Sebastiano conto l'Intendenza di Finanza di Palermo ed altro iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1981;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Vincenzo

Ritenuto in fatto

L'Intendente di finanza di Palermo con provvedimento dell'11 settembre 1979, dispose la sospensione immediata dal servizio e dalla corresponsione dei conseguenti emolumenti dell'aiuto ricevitore del lotto signor Sebastiano D'Ambrosio.

Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, notificato all'Intendente ed al Ministro delle finanze presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo il 20 novembre 1979 e depositato in Segreteria il 14 dicembre 1979, il D'Ambrosio impugnò il provvedimento dell'intendente di finanza.

Nel ricorso chiese l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla parte con la quale era stata disposta la sospensione della corresponsione degli emolumenti, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 265 R.D. 25 luglio 1940, n. 1077, sostituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1973, n. 341.

Con ordinanza in data 21 maggio 1980 il Tribunale amministrativo adito, sollevava questione di legittimità costituzionale della cennata norma, in riferimento all'art. 3 Cost.

Secondo il giudice a quo, la questione non poteva considerarsi manifestamente infondata, contrastando con il principio di uguaglianza l'aver riservato ai pubblici dipendenti addetti alle ricevitorie del lotto un trattamento deteriore rispetto a quello dettato per la generalità degli impiegati civili dello Stato.

Non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Oggetto della questione di legittimità costituzionale è l'art. 265, quinto comma, del R.D. 25 luglio 1940, n. 1077 ("Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie"), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1973, n. 341, ("Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto"), il quale prevede che al dipendente del lotto sospeso cautelamente dal servizio, a seguito di ordine o di mandato di cattura, non spetti l'assegno alimentare di cui al quarto comma dello stesso articolo.

2. - La questione, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., è fondata.

È regola generale del rapporto di pubblico impiego quella secondo cui al dipendente sospeso cautelamente dall'impiego spetti un assegno alimentare determinato in una certa misura (per i dipendenti statali in genere, v. art. 92 ultimo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957).

La ratio della norma consiste nel garantire comunque al dipendente un sussidio, che, secondo un'opinione pacifica, non ha natura retributiva essendo previsto per consentirgli di sopperire alle necessità sue e della famiglia.

Appare perciò ingiustificatamente discriminatorio che al personale delle ricevitorie del

lotto, prima che ne fosse disposta l'immissione nei ruoli organici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze (L. 9 agosto 1986, n. 494), l'assegno alimentare fosse previsto, dalla norma denunciata, solo per le ipotesi di sospensione cautelare in seguito a provvedimento disciplinare, mentre era esplicitamente escluso qualora, come nel caso oggetto del giudizio a quo, la sospensione cautelare fosse stata disposta a seguito di ordine o mandato di cattura.

La cennata discriminazione, rispetto a quanto previsto per gli altri impiegati pubblici e, nell'ambito della stessa categoria di impiegati, con riferimento al titolo in base al quale è disposta la sospensione, non può trovare giustificazione nella diversità di disciplina del personale in parola, rispetto a quella degli altri dipendenti pubblici. Difatti, la finalità propria dell'assegno alimentare, testé posta in evidenza, prescinde dallo status determinato dal contenuto della disciplina relativa a ciascuna carriera perché si tratta di una provvidenza di carattere assistenziale che, una volta riconosciuta per i dipendenti pubblici in generale, non può essere esclusa con riferimento ad una sola categoria di essi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 265 del R.D. 25 luglio 1940, n. 1077 ("Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie"), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1973, n. 341 ("Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto"), nella parte in cui esclude dal diritto all'assegno alimentare, nella misura prevista dal quarto comma dello stesso articolo, il dipendente del servizio del lotto sospeso cautelatamente a seguito di ordine o di mandato di cattura.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.